



D.D.G. 345 del 10/05/2024

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D.P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la L.r. 16/08/1975 n. 67 (Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia) ed in particolare l'art. 13 (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza) e l'art. 14 (Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza);
- VISTO l'art. 7 della L.r. 2 gennaio 1979 n 1;
- VISTO l'art. 1 della L.r. 5 agosto 1982, n. 93 *Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale*;
- VISTA la L.r. 21 08 1984 n. 53 *Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69*;
- VISTA la L.r. 1 agosto 1990 n. 15 *norme relative al riordinamento della scuola materna regionale*;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA l'istanza del 4/10/2023, assunta al protocollo al n. 42893 il 9/10/2023, con la quale la signora Nativo Giuseppina chiede di essere collocata in quiescenza dall'1/09/2024 in quanto in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento per limiti d'età;
- VISTA la nota prot. n. 2277 del 16/01/2024, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/09/2024, unica finestra utile per il personale del comparto scuola;
- VISTO il D.A. n. 1041 del 9/09/1992, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, registrato alla Corte dei Conti il 12/12/1992 fgl. 284 reg. 21, con il quale la signora Nativo Giuseppina è stata



D.D.G. 345 del 10/05/2024

inquadrata nel ruolo speciale ad esaurimento del personale delle scuole materne regionali come assistente con decorrenza giuridica 01/09/1990 ed economica 01/09/1991;

VISTO il D.D.S. n. 1426 del 23/03/2004 della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale, dei SS.GG. di Quiescenza, con il quale alla dipendente sono riconosciuti, ai fini pensionistici, i periodi di servizi pre ruolo pari ad anni 2, mesi 1 e giorni 0;

VISTO il D.D.S. n. 510 del 18/11/2005 della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale, dei SS.GG. di Quiescenza, con il quale alla dipendente sono riconosciuti, ai fini di quiescenza, ai sensi della l. 29/79, anni 3, mesi 11 e giorni 21;

CONSIDERATO che, l'assistente Nativo Giuseppina, alla data del **31/12/2024**, raggiunge l'anzianità anagrafica prevista per il pensionamento e un'anzianità contributiva come dalla sottostante tabella

Servizi utili al 31/08/2024	ANNI	MESI	GIORNI
Servizio nei ruoli regionali	33	0	0
Riconoscimento servizi pre ruolo	2	1	0
Riscatto e ricongiunzione ai sensi della l. 29/79	3	11	21
TOTALE	39	0	21

RITENUTO pertanto di poter procedere, su richiesta, alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età con riconoscimento del diritto a pensione

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'01/09/2024, è risolto il rapporto di lavoro dell'assistente **Nativo Giuseppina**, nata XXX e contestualmente, la stessa, è cancellata, d'ufficio, dal ruolo speciale ad esaurimento del personale delle scuole materne regionali della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione per raggiunti limiti d'età in base ai requisiti previsti per il personale del comparto scuola, dal d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 e alla vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Art.2) Qualora la dipendente, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio
Servizio scuole non statali

D.D.G. 345 del 10/05/2024

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanna Segreto